



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di BIELLA

Sentenza pronunciata dalla Giudice dr.ssa Francesca Marchese all'udienza del 4/4/2023 nella causa RG n. 178/2020 promossa da

[REDACTED] assistito dall'avv. LA CAVA
VINCENZO

Parte ricorrente

Contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, 0185250588

Parte convenuta

Conclusioni: come in atti

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Premesso che:

-il ricorrente, dipendente del Miur a tempo indeterminato in qualità di docente, si è rivolto al Tribunale di Biella, in funzione di giudice del lavoro, per ottenere il trasferimento presso una scuola ubicata nei comuni meglio indicati in ricorso o, comunque, all'interno della provincia di Messina;

-egli, deducendo di essere il referente unico che presta assistenza al proprio zio sig. [REDACTED], portatore di handicap in situazione di gravità ex art. 3 co. 3 l. 104/1992, afferma l'invalidità dell'art. 13 CCNI mobilità relativo agli a.s. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, nella parte in cui -al punto IV- individua come destinatari delle precedenzae per i trasferimenti soltanto le persone menzionate e nella parte in cui limita l'ambito applicativo della precedenza, in relazione ai soggetti indicati, alla sola fase della mobilità provinciale, con esclusione di quella interprovinciale;

-di qui la proposizione della domanda giudiziale, con contestuale istanza ex art. 700 c.p.c.,

-il Miur non si è costituito né per la fase cautelare né per quella di merito;

-la domanda cautelare è stata discussa oralmente all'udienza del 22 luglio 2020 e accolta come da separata ordinanza, riformata dal Collegio con ordinanza del 1 ottobre 2020, per insussistenza del *periculum in mora* ;

-la causa di merito è stata discussa oralmente all'odierna udienza.

Considerato che:



-la domanda si ritiene fondata e deve essere accolta per le ragioni qui di seguito esposte, che si pongono in linea di continuità con le motivazioni di cui all'ordinanza ex art. 700 c.p.c.;

-in linea generale l'ordinamento giuridico riconosce a più livelli ed in molteplici ambiti, tra cui quello lavorativo, la tutela delle persone disabili: principi costituzionali (art. 2 principio di solidarietà; art. 3 principio di eguaglianza; art. 4 diritto al lavoro; art. 38 diritto alla educazione ed all'inserimento professionale degli invalidi) impongono, innanzitutto, la protezione dei disabili, nei confronti dei quali è vietata qualsivoglia discriminazione ed è doveroso assumere iniziative di tutela, sostegno e promozione, anche in ambito lavorativo;

-anche a livello di legislazione primaria numerose norme perseguono l'obiettivo della tutela e della promozione delle persone disabili, altresì nel mondo del lavoro: si pensi, a mero titolo esemplificativo, all'art. 15 St. Lav., al d.lgs. 216/2003, in materia di parità di trattamento, alla legge 68/1999, alla normativa richiamata dalla parte ricorrente di cui alla l. 104/1992;

-nell'ottica della tutela descritta, l'art. 33 l. 104/1992 (nel testo successivo all'approvazione del c.d. Collegato Lavoro, l. 183/2010, art. 24 co. 1 lett. A) -su cui il ricorrente fonda la propria domanda- prevede, per quanto qui rileva, che: co. 3: *"...A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa...[...]* e co. 5 *"Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede"*;

-l'art. 601 d. lgs. 297/1994 (TU Scuola), rubricato *"tutela dei soggetti portatori di handicap"*, stabilisce che: *"1. Gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico. 2. Le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità"*;

-l'art. 13 CCNI-mobilità applicato individua un sistema di precedenze per i trasferimenti e, nel raggruppare per categoria ed ordine di priorità le varie precedenze riconosciute nelle operazioni di mobilità, precisa che per ciascuna precedenza è indicato l'ambito di operatività (al punto 1 è previsto infatti che *"le precedenze riportate nel presente articolo sono raggruppate sistematicamente per categoria e sono funzionalmente inserite, secondo il seguente ordine di priorità, nelle operazioni della sola mobilità territoriale per le quali trovano applicazione [fatta eccezione per il punto I...]. Per ogni tipo di precedenza sottoelencata viene evidenziata la fase o le fasi del movimento a cui si applica [...]"*);

-al punto IV dell'art. 13 CCNI citato è prevista la precedenza nelle operazioni di mobilità per le persone che debbono prestare assistenza al figlio con disabilità, successivamente, per



le persone che devono assistere il coniuge e, limitatamente alla mobilità provinciale, per il “figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità” a determinate condizioni;

-si rileva per completezza che l’art. 14 del CCNI prevede infine che “*il personale scolastico (parente, affine o affidatario) che intende assistere il familiare ai sensi dell’art. 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92, in qualità di referente unico, non è destinatario di una precedenza nell’ambito delle operazioni di mobilità; al fine di realizzare l’assistenza al familiare disabile, il personale interessato partecipa alle operazioni di assegnazione provvisoria, usufruendo della precedenza che sarà prevista dal CCNI sulla mobilità annuale*”;

-il ricorrente come visto, contesta la validità dell’art. 13 sotto due profili: da un lato, quello della mancata inclusione, tra le persone che possono beneficiare della precedenza nell’ambito dei trasferimenti, di tutti i soggetti individuati dall’art. 33 l. 104/1992 e, dall’altro lato, quello della limitazione territoriale della precedenza al solo ambito provinciale (per il figlio referente unico);

-a parere del Tribunale, la conformità delle previsioni contrattuali richiamate dal ricorrente alle norme di legge sopra citate appare assai dubbia;

-le previsioni di cui all’art. 33, co 5 l. 104/1992 e di cui all’art. 601 TU Scuola esprimono infatti norme imperative di legge, poste a tutela di interessi di prioritaria rilevanza e garantiti costituzionalmente;

-le norme citate, come sopra evidenziato, individuano delle agevolazioni, che, da un lato, sono rivolte a tutti i soggetti indicati (ossia *il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti...* cfr. art. 33, co. 5, che richiama l’art. 33, co 3 l. 104/1992 e che attribuisce alle descritte persone il diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro piu' vicina al domicilio della persona da assistere) e che, dall’altro lato, si riferiscono alla generale procedura di mobilità e non a singole fasi/ambiti (cfr. art. 601 TU Scuola);

-a fronte di ciò, tuttavia, le previsioni del CCNI introducono nel sistema delle precedenze limitazioni (soggettive e di ambito applicativo territoriale) non previste dalle norme di legge inderogabili di cui sopra, con l’inaccettabile conseguenza che, in forza di norme contrattuali collettive, si viene a circoscrivere l’ambito applicativo del sistema delle agevolazioni previste da fonti di legge di natura imperativa, poste a tutela di interessi di massima importanza, garantiti costituzionalmente;

- pur nella consapevolezza dell’esistenza di autorevoli pronunce in senso difforme, il Tribunale richiama sul punto e condivide quanto affermato, con altrettanta autorevolezza, dalla Corte d’Appello di Torino in fattispecie similare (cfr. sent. 209/2018): “*tale limitazione non appare in alcun modo giustificata da esigenze pubblicistiche relative alla possibilità di assegnazione della sede (desumibili dall’inciso “ove possibile” contenuto*



nella norma di legge), perché si tratta di una previsione generale ed astratta, che, in quanto tale, non tiene conto di alcuna concreta ed effettiva esigenza di pubblico interesse, idonea a limitare la possibilità dell'assegnazione della specifica sede di lavoro a cui il parente o affine del disabile avrebbe diritto per legge. L'art. 13 del CCNI è, pertanto, una clausola contrattuale affetta da nullità per violazione di norma imperativa, nella parte in cui non riconosce la precedenza nei trasferimenti, anche interprovinciali, per tutti i soggetti previsti dall'art. 33 L. 104/1992, che è norma posta a tutela di un diritto costituzionale del soggetto disabile all'assistenza, e che ammette limitazioni unicamente per l'impossibilità di darvi attuazione in ragione di un pubblico interesse dell'Amministrazione datrice di lavoro del parente caregiver, da valutarsi in relazione al caso concreto ed al singolo posto di lavoro” (nel caso in esame il Miur, non costituito, nulla ha peraltro dedotto sul punto);

- a parere del Tribunale in definitiva le previsioni contrattuali esaminate, maggiormente limitative e meno favorevoli rispetto a quelle di legge dal carattere inderogabile, risultano in contrasto con le stesse;

-nel caso di specie, il ricorrente ha sufficientemente comprovato: 1) le condizioni di salute del parente (lo zio - come accertato dalla commissione medica competente - risulta portatore di handicap in situazione di gravità; 2) di avere i requisiti prescritti dall'art. 33, co. 1 (e dunque co. 5) l. cit. (il lavoratore ha allegato documentazione attestante la fruizione dei permessi di cui all'art. 33, co. 3 l. cit. a fini di assistenza del sig.); si vedano in tal senso i docc. 4 e 31 fasc. ric;

-quanto poi alla presenza di posti disponibili nella sede di destinazione, si ritiene che sulla base del principio della vicinanza della prova debba essere l'Amministrazione a fornire la dimostrazione dell'insussistenza dei detti posti: il Miur, tuttavia, non essendosi costituito non ha fornito alcuna prova -su di sé gravante- sul punto;

-alla luce di tutte le considerazioni la domanda deve essere accolta ed il Ministero deve procedere a trasferire il lavoratore presso una scuola rientrante nei comuni di Messina o Spadafora, Santa Teresa di Riva, Milazzo, Pace del Mela, Barcellona P.G., Taormina, Patti, Capo d'Orlando o nella provincia di Messina;

-le spese di lite del procedimento cautelare, che il Collegio ha rimesso al merito, possono essere integralmente compensate tra le parti, tenuto conto dello sviluppo processuale della fase cautelare e dell'esito del giudizio di merito, nonché tenuto conto dell'attività concretamente svolta dal Ministero nella predetta fase;

-le spese di lite della fase di merito, liquidate come da dispositivo sulla base del d.m. 55/14, tenuto conto dell'attività svolta -seguono la soccombenza del Miur, con la richiesta distrazione.

P.Q.M.

Il Tribunale di Biella, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,



- in accoglimento della domanda, ordina al Miur di disporre il trasferimento del ricorrente presso una scuola rientrante nei comuni di Messina o Spadafora, Santa Teresa di Riva, Milazzo, Pace del Mela, Barcellona P.G., Taormina, Patti, Capo d'Orlando o nella provincia di Messina;
- compensa integralmente tra le parti le spese della fase cautelare;
- condanna il Miur a rimborsare al ricorrente le spese di causa, complessivamente liquidate in euro 2.000, oltre rimb. 15%, iva e cpa, con distrazione.

Biella, 04.04.2023.

La GIUDICE
dott.ssa Francesca Marchese

